

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

44° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 1978

Presidenza del Presidente SCHIETROMA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa » (1370)

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE Pag. 335

MAZZOLA, sottosegretario di Stato per la difesa 335

« Modifica all'articolo 8 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, concernente l'avanzamento nel ruolo speciale della marina » (1436) (Di iniziativa dei deputati Angelini ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE 333, 334

DE ZAN (DC), f. f. relatore alla Commissione 334

MAZZOLA, sottosegretario di Stato per la difesa 334

La seduta ha inizio alle ore 9,40.

S I G N O R I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica all'articolo 8 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, concernente l'avanzamento nel ruolo speciale della marina » (1436), d'iniziativa dei deputati Angelini ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 8 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, concernente l'avanzamento nel ruolo speciale della marina », d'iniziativa dei deputati Angelini, Bandiera e Accame, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore De Zan di sostituire il senatore Della Porta, oggi assente, e di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

D E Z A N, *f.f. relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, mi rimetto a quanto detto nella relazione che è stata già fatta alla Camera, permettendomi soltanto di sottolineare l'intento interpretativo nei confronti dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, che ha dato luogo ad interpretazioni contrastanti con la volontà del legislatore.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare la dichiaro chiusa.

M A Z Z O L A, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si limita a ribadire quanto è già stato chiaramente affermato nel corso del dibattito alla Camera dei deputati, cioè che si tratta di un provvedimento che interpreta in modo autentico l'articolo 8 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, e che si pone come obiettivo quello di consentire il superamento di alcune gravi discriminazioni che si erano verificate a danno degli ufficiali dei ruoli speciali della Marina a seguito dell'approvazione della precedente legge n. 824 del 1973 e della legge del 1975. Si tratta, quindi, di un provvedimento di interpretazione autentica, che non comporta di per se stesso alcun onere di spesa, come è stato ripetuto ampiamente. Credo, quindi, che sia maturo per la sua definitiva approvazione, che il Governo si permette di sollecitare e di caldeggiare.

P R E S I D E N T E. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Dopo l'articolo 8 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, è aggiunto il seguente:

Art. 8-bis.

« Nella prima applicazione della legge, le anzianità maturate nel grado di sottotenente di vascello che superano i cinque anni sono conteggiate come anzianità svolte nel grado

di tenente di vascello; le anzianità complessive maturate nei gradi di sottotenente di vascello e tenente di vascello superiori ai dodici anni sono conteggiate come anzianità svolte nel grado di capitano di corvetta.

Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della legge hanno maturato le condizioni dei dodici anni di servizio nei gradi di sottotenente di vascello e tenente di vascello, sono promossi capitano di corvetta in soprannumero all'organico; in soprannumero all'organico devono essere considerati anche coloro che alla data di entrata in vigore della legge sono stati promossi in applicazione della legge normale di avanzamento ed erano in possesso dei requisiti dei dodici anni di anzianità complessiva nei due gradi.

Per le promozioni in organico da effettuarsi per gli anni 1975, 1976, 1977, dovranno essere formati nuovi quadri di avanzamento alla luce delle promozioni fatte in soprannumero all'organico.

Per gli ufficiali di cui ai commi precedenti, le promozioni ulteriori previste per anzianità, determinate anche dalle rivalutazioni delle anzianità previste dal primo comma, avvengono in soprannumero, purchè in possesso dei titoli necessari e sia stato promosso il pari anzianità di grado degli ufficiali facenti parte dei rispettivi ruoli in organico.

I soprannumeri creati dai commi precedenti vanno considerati come riduzione in organico dei rispettivi ruoli nei gradi di guardiamarina, sottotenente di vascello e tenente di vascello ».

Mi permetto di far rilevare agli onorevoli colleghi che l'inserimento previsto dal testo in esame di un articolo 8-bis dopo l'articolo 8 della legge sopra citata rende superflui gli ultimi due commi dell'originario articolo 8 della legge medesima, che pertanto avrebbero dovuto esplicitamente essere abrogati; tuttavia l'urgenza di approvare il disegno di legge senza rinviarlo nuovamente all'esame dell'altro ramo del Parlamento e soprattutto la natura interpretativa dell'articolo unico in esame, suggeriscono di lasciare inalterato il testo trasmesso dalla Commissione difesa della Camera, la cui redazione è tutt'altro

4^a COMMISSIONE

44° RESOCONTO STEN. (21 dicembre 1978)

che brillante dal punto di vista anche del linguaggio.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

E approvato.

**« Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa »
(1370)**

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa ».

M A Z Z O L A, sottosegretario di Stato per la difesa. Prego la Commissione di voler rinviare la discussione di questo provvedimento ad un'altra seduta.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, in accoglimento della richiesta dell'onorevole Sottosegretario, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI